



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.22

OGGETTO:

INTERVENTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004: INDIVIDUAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA MINIMA AI SENSI DEL D.M. 26.09.1997.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di febbraio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRUTTERO Angelo - Sindaco	Presente
2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco	Presente
3. AUDISIO Mirella Margherita - Assessore	Assente
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Para D.ssa Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto l'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 inerente il versamento di indennità pecuniaria per i casi di accertamento di compatibilità paesaggistica di interventi abusivi realizzati in aree soggette al relativo vincolo;

Preso atto dell'esigenza di individuare la sanzione minima per gli interventi di opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che comportino un danno arrecato pari a zero;

Visto il D.M. 26.09.1997 "Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo";

Rilevato che tale decreto individua i parametri inerenti il profitto, necessari per il calcolo dell'indennità risarcitoria;

Visto lo schema predisposto dal suddetto D.M. 26.09.1997 all'art. 3, ed in particolare, l'ultimo capoverso ove, in relazione alle tipologie fissate nella Legge 28.02.1985 n. 47, si recita che ".....le amministrazioni competenti applicheranno il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato:

Tipologia 4.....L.	1.000.000
Tipologia 5 e 6....."	750.000
Tipologia 7....."	500.000";

Visto l'art. 4 del suddetto D.M. 26.09.1997 che recita: "L'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche se dalla predetta valutazione emerge che il parametro danno sia pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nello schema predisposto o comunque prestabilita da specifica norma";

Ritenuto congruo applicare, per i casi in cui il danno sia pari a zero, l'importo minimo di Lire 1.000.000 pari ad Euro 516,46, tra le tipologie 4, 5, 6, 7 soprarichiamate, o comunque nei casi in cui il danno sia pari a zero, e facendo salva ogni modalità di calcolo inerente il profitto, per altre casistiche di cui alle norme sopracitate;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla presente i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Le premesse sopra evidenziate costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) Di applicare, per le opere edilizie abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, per i casi in cui il parametro danno arrecato sia pari a zero, l'indennità risarcitoria minima di Euro 516,46 e facendo salva ogni modalità di calcolo inerente il profitto, per altre casistiche di cui alle norme citate in premessa;

3) Di dichiarare la presente, con le stesse modalità ed esito di votazione, immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, D.lgs n.267/2000.